

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 02/04/2025

FATTO

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 61 del piano di ammortamento, un contratto di finanziamento sottoscritto il 27 aprile 2018, da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti pari ad € 3.116,71.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito:

- che il finanziamento, in essere dal mese di giugno 2018, veniva estinto anticipatamente a giugno 2023, ossia quando residuavano n. 35 rate mensili a fronte di una durata pari a n. 96 mesi;
- di aver operato e gestito i rapporti contrattuali, ivi compresa la fase di estinzione anticipata, in piena aderenza alla normativa primaria e a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia;
- gli interessi Tan e le commissioni di gestione, contrariamente a quanto asserito da controparte, risultano retrocessi regolarmente e per misura superiore rispetto alla effettiva vita residua del finanziamento;
- le spese di istruttoria non fanno parte del costo totale del credito e, dunque, non sono costo né recurring né up front, ossia non rientrano tra i costi che l'art. 125 sexies del TUB (2010-

2021) indica come rimborsabili. Segnatamente, è costo che attiene esclusivamente al momento genetico della formazione del rapporto, non essendo prevista alcuna attività successiva alla formazione del contratto e come tale il costo in questione prescinde completamente dalla durata effettiva del rapporto;

- quanto, invece, agli oneri di distribuzione, parte ricorrente decideva discrezionalmente e autonomamente di rivolgersi ad un intermediario del credito al fine di ottenere consulenza per le attività di ricerca di un finanziamento adeguato alle proprie esigenze. A fronte della prestazione ricevuta corrispondeva la provvigione all'intermediario, in un'unica soluzione, mediante trattenuta sul capitale netto mutuato; tale provvigione, trattenuta è stata, quindi, direttamente ed integralmente versata dalla medesima all'intermediario del credito, così come comprovato dalla fattura prodotta in uno alla presente memoria (All. 6);
- non può trovare applicazione la sentenza Lexitor, ormai superata dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, la n. 555 del 9 febbraio 2023, causa C-555-21;
- la domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva deve essere rigettata stante la natura seriale della questione.

Per tali motivi l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.]

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

L'istante ha assolto all'onere della prova della propria domanda di rimborso, depositando la documentazione contrattuale, da cui emerge che il contratto di finanziamento – da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio - è stato estinto anticipatamente al maturare della rata n. 61 su 96 complessive del piano di ammortamento.

Parte istante ha chiesto il rimborso della somma di €. 3.116,71 oltre gli interessi legali dal reclamo al soddisfo, corrispondente alle spese di istruttoria, agli oneri di distribuzione nonché alle commissioni di gestione della pratica, calcolate col criterio pro rata temporis.

Con riferimento alle suddette commissioni, al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela già stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo la curva degli interessi, fermo restante il criterio pro rata temporis per gli oneri recurring.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis" così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.".

Infine, non può accogliersi la domanda di rimborso delle spese legali data la natura seriale del ricorso.

Alla stregua di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi è evidenza in atti.

Ne consegue che, l'intermediario sarà tenuto alla restituzione delle quote di € 279,77 quanto agli oneri di distribuzione e di € 56,92 quanto alle spese di istruttoria, per un totale di complessivi € 320,40 oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 320,40, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI